

COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 26.04.2011

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione e le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte. Esso viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000, sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale. Su casi di particolare rilevanza devono essere sentiti i Capigruppo.

ART. 2 – LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in Via Monte Grappa n. 23 BALDISSERO CANAVESE.
2. Il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio del Comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale così come prescrive l'art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

ART. 3 – DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO/DIMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti ovvero in caso di surrogazione, non appena adottate dal Consiglio le relative delibere e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendono necessaria l'adozione.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 gg. deve dare luogo alla surroga.

ART. 4 – PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1. Il Sindaco per legge presiede il Consiglio Comunale.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
3. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Comunale e alla direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
4. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza e le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice-Sindaco-Consigliere o, in sua assenza dal Consigliere Anziano.

ART. 5 – ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLIERI – FUNZIONI RAPPRESENTATIVE – COMPORTAMENTO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Le competenze del Consiglio sono quelle stabilite dalla Legge.
2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione comunale aderisce.
3. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie e celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
4. La delegazione viene costituita dal Sindaco sentito il Capigruppo.
5. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
6. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.

CAPO II – GRUPPO CONSILIARI – COMMISSIONI CONSILIARI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

ART. 6 – COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da due Consiglieri, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente, il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo ad ogni effetto il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza.
7. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.

8. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente e al Segretario Comunale, allegando le dichiarazioni di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente c. 2 del presente articolo.
9. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nelle predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno un Capogruppo del Gruppo misto. Deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente e al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.

ART. 7 – NOMINE, DESIGNAZIONE E REVOCA DI CONSIGLIERI COMUNALI E DI RAPPRESENTATI DEL COMUNE

1. Nei casi in cui la Legge o lo Statuto prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debbano far parte i Consiglieri Comunali, questi debbono essere nominati o designati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. La stessa procedura sarà seguita per la nomina di tutti i rappresentanti, non Consiglieri, del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni.
2. Spetta anche al Sindaco la motivata revoca degli stessi.

CAPO III – DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 8 – DIRITTO D'INIZIATIVA/EMANDAMENTI

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziative su ogni argomento sottoposto alle deliberazioni del Consiglio. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni con le modalità di cui alla vigente normativa, e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni da fare, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo delle proposte di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente nei 2 giorni precedenti quello dell'adunanza, salvo diversa disposizione di Legge o Regolamento.
3. Le proposte di emendamenti pervenute sono trasmesse subito dal Presidente al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.

ART. 9 – DIRITTI DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

1. Ogni Consigliere può presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.
2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

ART. 10 – INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda scritta rivolta al Sindaco o ad un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. Il Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
3. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento.

ART. 11 – INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti o la condotta del Sindaco o degli Assessori o dell'Amministrazione in generale, su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Ottenuta la risposta verbale dal Sindaco (o dall'Assessore delegato), il Consigliere richiedente si dichiara soddisfatto o meno. È previsto poi l'intervento di replica del Sindaco.
3. Le interpellanze devono essere comunicate al Sindaco almeno 7 gg. prima della seduta del Consiglio Comunale.

ART. 12 – MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta sottoposta alle decisioni del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla Legge o dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio nell'ambito di attività del Comune e degli Enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla loro presentazione. Questa deve aver luogo entro 20 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.
4. Sempre 10 minuti hanno a disposizione il Sindaco o l'Assessore interessato ed un Consigliere per ogni gruppo di controdedurre.

ART. 13 – MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI, DISCUSSIONE CONGIUNTA

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con limiti di tempo adeguati.

CAPO IV – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO

ART. 14 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Fatta salva la procedura fissata dalla Legge per la convocazione della I° seduta del Consiglio Comunale, la convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco che lo presiede o da chi ne fa legalmente le veci.
2. La convocazione è disposta a mezzo di avvisi, l'avviso deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito, relativo alla seconda convocazione, sarà notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.
5. Quando è previsto che i lavori si svolgono in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della stessa adunanza.

ART. 15 – DISTINZIONE DELLE SEDUTE – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie – straordinarie – urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione – pubbliche – segrete e aperte.
2. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali:
 - linee programmatiche di mandato;
 - bilancio annuale, pluriennale e relazione previsionale e programmatica;
 - rendiconto della gestione.
3. Il Consiglio è convocato in adunanze straordinarie in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno 1/5 dei Consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro 20 giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del Comune.
4. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza e che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.
5. Sedute di prima e di seconda convocazione: nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati senza computer a tal fine il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre di cinque giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la Legge richieda particolari quorum di presenti e di

votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

6. Sedute pubbliche e segrete: di norma le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. L'adunanza del C.C. si tiene in forma segreta quando tra gli argomenti da esaminare vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

ART. 16 – PROPOSTE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'iscrizione di argomenti all'Ordine del Giorno del Consiglio è effettuata per decisione del Presidente e quando è allo stesso richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali che hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio e l'iscrizione all'ordine del giorno delle questioni da loro richieste, sempreché rientrino nelle competenze del Consiglio stesso.
2. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono essere in tal caso non accolte dal Presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario.

ART. 17 – CONSEGNA E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE – MODALITÀ E TERMINI

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri a mezzo del messo comunale che dichiara per iscritto l'avvenuta consegna;
 - a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni;
 - b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni;prima di quello stabilito per la riunione.

Il giorno della seduta non va computato nei termini. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

3. Tutti i Consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di Legge, saranno consegnati tutti gli atti relativi alla detta carica.
4. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 3, la segreteria provvede alla comunicazione della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il limite previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento.

5. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
6. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 2, è pubblicato all'Albo Pretorio e affisso negli altri luoghi consueti.
7. Quando all'Ordine del Giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Sindaco disporrà l'affissione di appositi manifesti.

ART. 18 – ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Presidente, di concreto con la Giunta, in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.
3. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 19 (24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione).

ART. 19 – DEPOSITO DEGLI ATTI PER LA CONSULTAZIONE

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 e 97 c. 4 lett. b e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 149, quinto comma del D.Lgs. 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'Ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro 24 ore prima dell'adunanza.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del Comune.
3. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

CAPO V – PRESIDENZA DELL'ADUNANZA

ART. 20 – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o, sciogliere, in qualsiasi momento la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.

ART. 21 – PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per fornire illustrazioni e chiarimenti, richiesti dal Presidente, sulle materie in trattazione.
3. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ad astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

ART. 22 – SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrative e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di Statuto.
3. Il Segretario redige i verbali dell'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.
4. Nel caso in cui il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente prevista dalla Legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere Comunale designato dal Sindaco.

ART. 23 – SCRUTATORI – NOMINA – FUNZIONI

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa 2 Consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento la proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio Comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VI – DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 24 – DEI POSTI E DEGLI INTERVENTI

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Sindaco. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro la facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente e ai Consiglieri.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi. È vietato dialogo fra Consiglieri.

ART. 25 – ORDINE DEI LAVORI – SEDUTE APERTE

1. Le sedute del Consiglio si aprono con l'appello per l'accertamento dei Consiglieri presenti, che viene effettuato su disposizione del Presidente, dal Segretario Comunale.
2. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale. Affinchè le adunanze siano valide, sia in prima che in seconda convocazione è necessario le presenze di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare in ambedue i casi il Sindaco.
3. Se, trascorsi 30 minuti, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere dal Segretario Comunale apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
4. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.
5. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione, la nuova adunanza, pertanto, mantiene il carattere di prima convocazione.

ART. 26 – INIZIO DEI LAVORI

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenute, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazioni di eventi e per commemorazione di grave importanza.

ART. 27 – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare, salvo giustificato motivo, alla seduta del Consiglio. La mancata partecipazione a n. 3 sedute consecutive senza giustificazione comportano la decadenza. Viene garantito il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative mediante lettere indirizzata al Sindaco.
2. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui comma precedente dovranno essere comunicate anche verbalmente prima della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
4. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

ART. 28 – PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ed altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è richiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

ART. 29 – ADUNANZE APERTE

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale ed i Capigruppo Consiliari, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

ART. 30 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
3. La discussione si conclude con la votazione.

ART. 31 – CHIUSURA DELLA SEDUTA – MANCATO ESAURIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Sindaco.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VII – DELLE VOTAZIONI

ART. 32 – SISTEMI DI VOTAZIONE

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la Legge, lo Statuto e il Regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritto dalla Legge e dallo Statuto in tal senso si sia pronunciato il CC su proposta del Presidente o di almeno 5 Consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì e del no", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Segretario con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Segretario, da uno scrutatore e sono conservate nell'archivio comunale.

ART. 33 – ANNULLAMENTO E RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

ART. 34 – INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

ART. 35 – MOZIONI D'ORDINE

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

ART. 36 – DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITÀ E DI INAMMISSIBILITÀ

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

ART. 37 – DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha il diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune certificazioni.
2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
3. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel chiedere la parola.
4. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i 3 minuti.

ART. 38 – COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli o di voti contrari, non può dirsi né adottato né essere respinto; esso è solo inefficace e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

ART. 39 – VERBALE DELLE SEDUTE – CONTENUTO E FIRMA

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, le quali saranno riportate in breve le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali si deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - Ingiuriose;
 - Contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - Di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
6. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

ART. 40 – APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA

1. Il Presidente dà lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Se nei verbali precedenti siano proposte rettifiche, queste qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. La votazione avrà luogo peralzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

Se per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come il precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto.

L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

ART. 41 – COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO

1. Si dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio Comunale ai responsabili degli Uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. L'Ufficio di Segreteria comunale trasmetterà agli Uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività, entro tre giorni dalla scadenza dei termini di legge.

ART. 42 – AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e date le dimensioni dell'Ente, i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento e a quello dei gruppi consiliari regolarmente costituite sono quelle dei servizi generali "Amministrativo".

ART. 43 – DIFFUSIONE

1. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

ART. 44 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera con la quale è stato approvato.

CAPO 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI	1
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2 – LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI	1
ART. 3 – DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO/DISSIONI	1
ART. 4 – PRESIDENZA DELLE ADUNANZE	1
ART. 5 – FUNZIONI RAPPRESENTATIVE - COMPORTAMENTO	2
CAPO II – GRUPPI CONSILIARI – COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTI DEL COMUNE	2
ART. 6 – COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	2
CAPO III – DIRITTO D’INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI	3
ART. 7 – NOMINE, DESIGNAZIONE E REVOCA DI CONSIGLIERI COMUNALI E DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE	3
ART. 8 – DIRITTO DI INIZIATIVA/EMENDAMENTI	3
ART. 9 – DIRITTI DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI	3
ART. 10 – INTERROGAZIONI	4
ART. 11 – INTERPELLANZE	4
ART. 12 – MOZIONI	4
ART. 13 – MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI, DISCUSSIONE CONGIUNTA	4
CAPO IV – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO	5
ART. 14 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	5
ART. 15 – DISTINZIONE DELLE SEDUTE- DEFINIZIONI	5
ART. 16 – PROPOSTE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEL GIORNO	6

ART. 17 – CONSEGNA E PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE – MODALITÀ E TERMINI	6
ART. 18 – ORDINE DEL GIORNO	7
ART. 19 – DEPOSITO DEGLI ATTI PER LA CONSULTAZIONE	7
CAPO V – PRESIDENZA DELL’ADUNANZA	7
ART. 20 – DICIPLINA DELLE ADUNANZE	7
ART. 21 – PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	7
ART. 22 – SEGRETERIA DELLA ADUNANZA	8
ART. 23 – SCRUTATORI – MOMINA - FUNZIONI	8
CAPO VI – DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	8
ART. 24 – DEI DEPOSITI E DEGLI INTERVENTI	8
ART. 25 – ORDINE DEI LAVORI – SEDUTE DESERTE	9
ART. 26 – INIZIO DEI LAVORI	9
ART. 27 – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	9
ART. 28 – PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE	10
ART. 29 – ADUNANZE APERTE	10
ART. 30 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE	10
ART. 31 – CHIUSURA DELLA SEDUTA – MANCATO ESAURIMENTO DELL’ORDINE DEL GIORNO	10
CAPO VII – DELLE VOTAZIONI	11
ART. 32 – SISTEMI DI VOTAZIONE	11
ART. 33 – ANNULLAMENTO E RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE	11
ART. 34 – INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE	11
ART. 35 – MOZIONI D’ORDINE	12
ART. 36 – DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITÀ E D’INAMMISSIBILITÀ	12
ART. 37 – DICHIARAZIONE DI VOTO	12

ART. 38 – COMPUTO DELLA MAGGIORANZA	12
CAPO VIII – DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI	13
ART. 39 – VERBALE DELLE SEDUTE – CONTENUTO E FIRMA	13
ART. 40 – APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA	13
ART. 41 – COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO	14
ART. 42 – AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA	14
ART. 43 – DIFFUSIONE	14
ART. 44 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	14
ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE	14